

Sanitaservice ASL FG S.r.l.



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
2021-2023**

Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Adottato dall'Amministratore Unico in data 31 marzo 2021
Pubblicato sul sito internet in "Società Trasparente"



Sommario

1. Premessa normativa.....	3
2. L'attività di Sanitaservice ASL FG S.r.l.	5
3. Oggetto e finalità del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	6
4. Definizione di corruzione.....	7
5. Rapporti con il Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001	7
6. Soggetti, ruoli e responsabilità della strategia di prevenzione della Società.....	8
7. Valutazione delle aree di rischio	12
8. Individuazione delle aree di rischio	13
8.1 Criteri per l'individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione e per la loro gestione e controllo.....	14
8.2 Comportamenti da tenere nei rapporti con un'altra Pubblica Amministrazione e con i cittadini quando nell'espletamento delle proprie funzioni si è assimilabili a pubblici ufficiali	14
8.3 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai reati di criminalità informatica (cybercrime)	15

SEZIONE I – Trattamento del rischio e misure di prevenzione della corruzione

9. Adempimenti di Trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013.....	16
10. Inconferibilità di incarichi dirigenziali.....	17
11. Incompatibilità specifiche per incarichi dirigenziali	18
12. Codice etico e di comportamento	19
13. Whistleblowing - tutela del dipendente che segnala illeciti	19
13.1 Ambito soggettivo whistleblowing	20
13.2 Ambito oggettivo whistleblowing.....	20
13.3 Destinatari della segnalazione	21
13.4 Modalità di segnalazione	21
13.5 Verifica delle segnalazioni da parte del RPCT	22
13.6 Tutela del segnalante.....	22
14. Patti di integrità.....	22
15. Rotazione del personale	23
16. Divieti <i>post-employment (pantouflage)</i>	23
17. La formazione in tema anticorruzione	24

SEZIONE II – Trasparenza

18. Introduzione	24
19. Gli elementi caratterizzanti della normativa	25
20. Flussi informativi	26
20.1 Individuazione dei Responsabili della trasmissione e dell'aggiornamento dei dati	27
22. Accesso civico	27



ALLEGATI:

- Allegato 1 – Analisi dei rischi;
- Allegato 2 – Elenco degli obblighi di pubblicazione.



1. Premessa normativa

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito, Legge n. 190/2012) recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* e successive modificazioni, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2003 e ratificata con Legge 3 agosto 2009, n. 116.

La Legge n. 190/2012 introduce nuove norme per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di illegalità nelle pubbliche amministrazioni, norme che, in parte, si pongono in continuità con quelle emanate in materia di promozione dell’integrità e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

In base alla nuova Legge, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione a livello nazionale derivano dall’azione sinergica di tre soggetti:

- il Comitato interministeriale per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con D.P.C.M. del 16 gennaio 2013 con il compito di fornire indirizzi attraverso l’elaborazione delle linee guida;
- il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
- l’Autorità nazionale anti corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC) che, in qualità di Autorità anti corruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita i poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

Ad un primo livello, quello “nazionale”, il Dipartimento della Funzione Pubblica predispone, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). Il P.N.A. è poi approvato dalla C.I.V.I.T. (oggi ANAC), individuata dalla Legge quale Autorità nazionale anticorruzione.

Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

In data 11 settembre 2013 l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione.

In esso sono indicati, nel paragrafo 1.3, i soggetti destinatari del P.N.A. Tra essi gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione è poi stato completato con le seguenti disposizioni e linee guida:

- Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, approvato con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235;
- Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- Ambito soggettivo di applicazione, art. 11 del D. Lgs. 33/2013, così come modificato dall’art. 24-bis del D. L. 90/2014 (la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni trova ora applicazione anche per gli enti di diritto privato in controllo pubblico limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea);



- Linee guida ANAC per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (determinazione n. 8 del 17 giugno 2015);
- Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Successivamente, il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia attraverso il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Conseguentemente, con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha predisposto e adottato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA); esso è il primo predisposto da ANAC, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute, in molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia, di cui le amministrazioni devono tener conto nella fase di attuazione del PNA nei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione (PTPC), in particolare a partire dalla formazione dei PTPC per il triennio 2017-2019.

Sempre ANAC, con la Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D. Lgs. 33/2013" e con la Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 ha approvato in via definitiva le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016".

Tuttavia, va evidenziato, come precisato dalla stessa ANAC, che le predette Linee guida del 28 dicembre 2016 hanno l'obiettivo di fornire indicazioni, alle pubbliche amministrazioni e ad altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute. Per quanto concerne l'accesso civico generalizzato e la disciplina applicabile alle società e agli enti di diritto privato, ANAC rinvia ad apposite Linee guida.

Dette Linee guida sono state approvate dall'ANAC in via definitiva con la delibera n. 1134 nell'adunanza dell'8 novembre 2017.

Con la Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, ANAC ha approvato l'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, con lo scopo di fornire un supporto alla predisposizione dei PTPCT.

In ultimo con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, "rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori". Il presente Piano, pertanto, tiene conto delle indicazioni fornite da ANAC nel predetto PNA.

In sintesi, la normativa anticorruzione attribuisce, anche in capo agli enti di diritto privato in controllo pubblico, una serie di adempimenti che possono sintetizzarsi come segue.

2. L'attività di Sanitaservice ASL FG S.r.l.

Sanitaservice ASL FG S.r.l. (d'ora in poi Società) è una società a responsabilità limitata unipersonale, a capitale interamente partecipato dalla ASL FG, che opera attraverso il modulo "in house providing", provvedendo alla gestione dei servizi strumentali per alcune delle attività istituzionali erogate dal socio unico istituzionale.

In particolare, la Società svolge:

- attività di ausiliario, portierato, pulizia dei locali destinato allo svolgimento di attività istituzionali, nonché attività di sanificazione delle sale operatorie e dei locali destinati all'attività di cura dei pazienti;
- attività di trasporto dei pazienti nell'ambito del servizio 118 Rete Emergenza- Urgenza;



- attività di trasporto dei pazienti da e verso strutture sanitarie di dialisi pubbliche e private accreditate;
- attività di trasporto dei vaccini, sangue, plasma ed emocomponenti verso strutture sanitarie pubbliche;
- attività di piccola manutenzione ordinaria dei locali destinati allo svolgimento di attività istituzionali e degli impianti ivi collocati;
- il servizio di accoglienza, Fronte Office, Centro Unico di Prenotazione e Centro Elaborazione Dati.

3. Oggetto e finalità del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Si premette che il presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza viene adottato prendendo quale parametro di riferimento, la normativa applicabile.

Con il presente documento, la Società ha inteso predisporre un sistema di prevenzione della corruzione che preveda, in maniera integrate e continuativa:

- a) la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità del personale;
- b) l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- c) lo sviluppo e il monitoraggio di meccanismi di supporto, attuazione e controllo delle decisioni per rafforzare la cultura dell'integrità e, nelle aree a maggior rischio, l'esecuzione di percorsi formativi secondo un approccio che sia al contempo normativo e valoriale, in modo da accrescere le competenze e rinforzare il senso etico;
- d) la creazione di uno stretto collegamento tra comportamento etico e attività lavorativa;
- e) il coinvolgimento dei dirigenti e di tutto il personale, con particolare riferimento alle aree a più elevato rischio, nell'attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure di monitoraggio del Piano;
- f) la definizione degli obblighi di comunicazione nei confronti del RPCT;
- g) il monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla Legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- h) l'adozione delle misure in materia di trasparenza come disciplinate dal Decreto Legislativo
- i) n. 33 del 14.03.2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

A tal fine si è provveduto a nominare Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, la dott.ssa Nicole Cialdella (giusta Determinazione dell'Amministratore Unico n. 72 del 23 aprile 2020)¹, le cui attribuzioni sono disciplinate all'art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012 e che ricopre anche il ruolo di Responsabile per la Trasparenza.

La Società, con l'adozione del presente Piano, si propone di dare una risposta sistemica ad un fenomeno che pregiudica la fiducia nei confronti delle istituzioni e mina la legittimazione stessa dell'amministrazione, orientandosi, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione integrato con gli altri strumenti strategici adottati a livello societario (Codice di comportamento ed etico, Regolamenti aziendali, etc.), valorizzando e migliorando le misure già esistenti per l'attuazione coordinata dei sistemi di controllo interno e degli interventi organizzativi volti a garantire imparzialità e buon andamento dell'amministrazione. Il Piano, inoltre, intende rafforzare i presidi anticorruzione adottati da Sanitaservice ASL FG S.r.l. con il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.

La disciplina prevista dalle Delibere ANAC e dalle altre fonti normative richiamate si applicano in quanto compatibili con la dimensione della struttura, in coerenza con le attività effettivamente svolte dalla Società. Come suggerito dal PNA 2019 (Delibera ANAC 1064 del 13/11/2019), il presente Piano è stato sottoposto in bozza, all'Amministratore Unico della Società, all'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, ai

¹ Precedentemente il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione è stato la dott.ssa Annamaria Corvino, nominato con Determinazione dell'Amministratore unico n. 133 del 30 ottobre 2019.



fini di valutare ed accogliere suggerimenti e proposte, ed ha visto la fattiva partecipazione dei responsabili della struttura.

4. Definizione di corruzione

Considerato che la ratio della Legge n. 190/2012 consiste nel prevenire condotte anche solo prodromiche ai reati di corruzione, il Piano mira ad individuare e a sanzionare, mediante gli strumenti giuridici previsti dall'ordinamento (D. Lgs n. 165/2001 e CCNL di riferimento) nel rispetto delle relative funzioni e dei ruoli gerarchici, eventuali comportamenti dei propri dirigenti e dipendenti che possano porsi in contrasto con i principi che disciplinano il pubblico impiego e l'esercizio delle pubbliche funzioni, e in particolare i casi di conflitto d'interesse, a prescindere dalla loro rilevanza penale.

In questo contesto il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso o l'esercizio distorto o anormale, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica disciplinata dagli artt. 318, 319 e 319 ter c.p. e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, c.p., ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

5. Rapporti con il Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001

Ai sensi dell'art. 1, comma 34, della Legge n. 190/2012, l'ambito dei destinatari degli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione include espressamente – sebbene limitatamente all'applicazione delle disposizioni dal comma 15 al 33 – *“gli enti pubblici nazionali, nonché le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art.2359 c.c., limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”*. Inoltre, le Linee guida ANAC hanno precisato che: *“seguendo lo spirito della normativa che è quello di prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi dove sono coinvolte pubbliche amministrazioni, risorse pubbliche o la cura di interessi pubblici, le società e gli enti controllati dalla pubblica amministrazione devono necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, ovvero introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 ove sia assente il modello di organizzazione, gestione e controllo”*. Per quanto riguarda le società e gli enti controllati, il riferimento è a quegli enti di diritto privato che presentano, all'interno del loro capitale sociale, una quota maggioritaria di proprietà di amministrazioni pubbliche ovvero sui quali la pubblica amministrazione eserciti un'influenza dominante che consenta un effettivo controllo: categoria nella quale rientra Sanitaservice ASL FG S.r.l.

La Società ha adottato con determinazione dell'Amministratore Unico n. 58 del 04.05.2018 anche il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che comprende - tra le altre cose - azioni tese alla prevenzione specifica nei confronti dei reati di corruzione previsti dal D. Lgs. 231/2001. Il presente Piano incrocia la disciplina di cui al suddetto Modello in una prospettiva di mutua integrazione.

Le citate Linee Guida ANAC, a tale proposito, stabiliscono che *“in una logica di coordinamento delle misure di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della Legge n. 190 del 2012”*.

Il combinato disposto tra il Modello 231 e il PTPCT richiede la realizzazione delle seguenti attività:

- a) individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- b) previsione di procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;



- c) individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) previsione dell'adozione di un Codice di comportamento (che negli enti diversi dalle pubbliche amministrazioni può coincidere con il Codice Etico) per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- e) regolazione di procedure per l'aggiornamento del Modello 231 e del PTPCT;
- f) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e del PTPCT;
- g) regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del Modello 231 e del PTPCT;
- h) programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- i) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello e nel PTPCT.

Tali direttive sono state recepite dalla Società nella redazione del presente documento.

L'attività di prevenzione della corruzione all'interno della Società si articola, dunque, nel seguente modo:

- 1) nomina del RPCT;
- 2) individuazione e valutazione delle aree di rischio corruzione e delle aree strumentali che possano facilitare il manifestarsi di attività illecite;
- 3) predisposizione di specifiche procedure per implementare le azioni di prevenzione e controllo e per ridurre al minimo i fattori di rischio;
- 4) adozione e diffusione del Codice Etico;
- 5) pianificazione delle attività di monitoraggio;
- 6) definizione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") e verso il RPCT e dei rapporti tra questi due soggetti e relativa previsione di tutela del c.d. "whistleblower";
- 7) predisposizione, pianificazione ed erogazione delle attività di formazione in materia.

L'attuazione del Modello 231 dunque comporta inevitabilmente flussi informativi verso RPCT ed OdV con costante scambio di informazioni tra i due organi.

6. Soggetti, ruoli e responsabilità della strategia di prevenzione della Società

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Società sono:

- a) Amministratore Unico;
- b) Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- c) Revisore/sindaco;
- d) Dipendenti;
- e) Collaboratori a qualsiasi titolo della Società.

a) L'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico:

- designa il RPCT;
- adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti;
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

b) Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

La Società ha individuato il RPCT, il cui nominativo è comunicato all'ANAC. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza predispone ogni anno, entro il 31 gennaio, il PTPCT che sottopone all'Amministratore Unico per l'approvazione.



In base al § 3.1.2 delle Linee Guida 1134/2017, nelle sole ipotesi in cui la Società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, [l'organo amministrativo è tenuto] ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato.

Quest'ultima è la soluzione adottata per Sanitaservice ASL FG S.r.l.: il RPCT non è Dirigente, l'Amministratore Unico esercita un controllo stringente sull'attività del RPCT.

L'ANAC con il PNA 2019 (Delibera 1064 del 13.11.2019) ha opportunamente e sistematicamente individuato le competenze del RPCT come segue:

➤ Istituzione della figura del RPCT

La figura del RPCT è stata istituita dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 che stabilisce che ogni amministrazione approvi un Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi necessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell'attuazione di detto Piano sono attribuite ad un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La previsione di tale nuova istanza di controllo ha posto problemi di coordinamento con gli Organi deputati ai controlli interni già presenti nella P.A.

➤ Criteri di scelta del RPCT

L'art 1, co. 7, L. n. 190/2012 stabilisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

➤ Compiti e poteri del RPCT

- L'art 1, co. 8, L. n. 190/2012 stabilisce che il RPCT predisporre – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
- L'art 1, co. 7, L. n. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le “disfunzioni” (così recita la norma) inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- L'art. 1 co. 9, lett. c), L. n. 190/2012 dispone che il PTPC preveda «*obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano*», con particolare riguardo alle attività ivi individuate. L'art 1, co. 10, L. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifica l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e propone modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.
- L'art. 1, co. 14, L. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
- L'art. 43, D. Lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto “un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.
- L'art. 5, co. 7, D. Lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: “Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al

comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni”. L’art. 5, co. 10, D. Lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l’obbligo di effettuare la segnalazione all’Ufficio di disciplina di cui all’art.43, comma 5 del D. Lgs. 33/2013.

- L’art. 15, co. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT cura la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all’ANAC dei risultati del monitoraggio.

➤ Il supporto conoscitivo ed informativo al RPCT

- L’art. 1, co. 9, lett. c), L. n. 190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del PTPC stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.
- L’art. 16, co. 1-ter, D. Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i dirigenti degli uffici dirigenziali generali sono tenuti a “fornire le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione” 1.
- L’art. 8 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 stabilisce che i dipendenti dell’amministrazione sono tenuti a “rispettare le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione e a prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione”.

➤ I rapporti con l’organo di indirizzo

- Tale soggetto competente è stato sin da subito (circolare del D.F.P. n. 1/2013) individuato nel RPCT. A proposito l’Autorità nel PNA 2016 (§ 5.2), richiamando tale disposizione, ha auspicato la creazione di un rapporto di collaborazione all’interno delle p.a. con il RPCT specie da parte di quei soggetti che, in base alla programmazione del PTPCT, sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione.
- L’art. 1, co. 8, L. n. 190/2012 stabilisce che “l’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT”. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la Legge attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPCT nonché per la verifica sulla sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano.
- L’art. 1, co.14, L. n. 190/2012 stabilisce l’obbligo per il RPCT di riferire all’Organo di indirizzo politico sull’attività, con la relazione annuale sopra citata, da pubblicare anche nel sito web dell’amministrazione. Nei casi in cui l’organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull’attività svolta.
- L’art. 1, co. 7, L. n. 190/2012 stabilisce l’obbligo da parte del RPCT di segnalare all’organo di indirizzo e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione.
- La medesima disposizione, al fine di garantire che il RPCT abbia poteri all’interno di tutta la struttura tali da poter svolgere con effettività i propri compiti, stabilisce che “l’organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”.

➤ I rapporti con l’Autorità Nazionale Anticorruzione

- L’art. 43, D. Lgs. n. 33/2013 stabilisce che al RPCT spetta il “controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione (OIV), all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.
- L’art 15, D. Lgs. n. 39/2013 analogamente, stabilisce che il RPCT segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del richiamato decreto, tra gli altri anche all’Autorità nazionale anticorruzione.
- La medesima norma, al comma 3, prevede l’intervento di ANAC sui provvedimenti di revoca del RPCT qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione



della corruzione. La richiamata disposizione si inserisce in un sistema più ampio di tutela e garanzia del RPCT (di cui si dà conto più avanti) messo in atto dal legislatore che prevede l'intervento di ANAC su misure discriminatorie anche diverse dalla revoca, perpetuate nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni (art. 1, co. 7, L. n. 190/2012). L'Autorità ha ritenuto opportuno disciplinare il proprio intervento sia con riferimento alla revoca, sia con riferimento alle altre misure discriminatorie nei confronti del RPCT con "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione" adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.

- L'art. 15, co. 3, D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, stabilisce che il RPCT comunichi ad ANAC i risultati del monitoraggio annuale dell'attuazione dei Codici di comportamento.
- L'art. 45, co. 2, D. Lgs. n. 33/2013 stabilisce che l'ANAC controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. (Sul punto giova ricordare che il Responsabile della trasparenza coincide, di norma con il Responsabile della prevenzione della corruzione - sul punto cfr. PNA 2016, § 5.2.)

➤ Le garanzie della posizione di indipendenza del RPCT

Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto (cui si è accennato sopra), al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, L. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del D. Lgs. n. 39/2013).

➤ In tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi

Ai sensi dall'art. 15 D. Lgs. n. 39/2013 al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio e di segnalare le violazioni all'ANAC. A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT *"avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e dell'applicazione della misura interdittiva prevista dall'art. 18 (per le sole inconfiribilità). Il procedimento avviato dal RPCT è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all'organo conferente. All'esito del suo accertamento il R.P.C. irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l'organo che ha conferito l'incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza"*.

➤ In tema di responsabilità del RPCT

A fronte dei compiti attribuiti, la Legge n. 190/2012 prevede (art. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT. In particolare, l'art. 12 stabilisce che *"In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano"*. L'art. 14 stabilisce altresì che *"In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile (...) risponde ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare"*.

Si evidenzia che ogni processo aziendale, ed in particolare ogni processo di acquisto, deve prevedere quale misura di prevenzione e segregazione delle funzioni il responsabile dell'atto ed il responsabile del procedimento.



c) Revisore/sindaco

La figura del revisore/sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni presso la Società deve rispettare tutte le norme interne ed esterne predisposte in materia di prevenzione della corruzione. Egli costituisce naturalmente il referente fondamentale per il RPCT ed è interlocutore privilegiato per la concreta applicazione del piano, nonché l'unico soggetto al momento deputato all'attività di audit interno.

d) Dipendenti della Società

Tutti i dipendenti della Società partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel PTPCT, segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile o al RPCT, segnalano casi di personale conflitto di interessi.

Tutti i dipendenti della Società rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate della Società e trasfuse nel PTPCT devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dalla dirigenza. La violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare (art. 1, comma 14, L. n. 190/2012).

e) Collaboratori a qualsiasi titolo della Società

I collaboratori a qualsiasi titolo della Società osservano le misure contenute nel PTPCT e segnalano le situazioni di illecito.

7. Valutazione delle aree di rischio

L'Autorità Nazionale Anticorruzione si preoccupa di focalizzare l'attenzione sulla nozione di "corruzione in senso ampio", ribadendo la preoccupazione che il fenomeno non venga circoscritto alla fattispecie descritta nel codice penale, ma venga estesa anche alla cosiddetta "*maladministration*", che la stessa ANAC definisce la "*assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari*".

Secondo tale impostazione, pertanto, occorre avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità della Società e dei soggetti che svolgono attività di "pubblico interesse".

Nel disegno normativo della L. n. 190/2012 e s.m.i. l'adozione delle misure di prevenzione non può prescindere da un'approfondita analisi del contesto in cui opera l'amministrazione – la Società nel nostro caso – e dalla analisi e valutazione dei rischi specifici a cui sono esposti i vari uffici o procedimenti.

In primo luogo, il Piano Nazionale Anticorruzione, prevede che la fase iniziale del processo di gestione del rischio sia dedicata alla mappatura dei processi e una fase fondamentale del processo di risk management è l'individuazione del catalogo dei rischi.

Coerentemente con il processo di gestione del rischio delineato dal PNA sono stati individuati tre blocchi, che corrispondono a:

- Mappatura dei Processi:
 - a. Analisi dell'applicabilità dei processi ed individuazione di nuove Aree di rischio e/o Processi aziendali;
 - b. Identificazione degli Uffici deputati allo svolgimento del Processo.
- Analisi e valutazione dei Processi:
 - a. Valutazione dei processi esposti al rischio (in termini di impatto e probabilità);
- Identificazione rischi e identificazione delle misure:
 - a. Analisi dell'applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi rischi specifici associati ai processi valutati come maggiormente rischiosi;
 - b. Identificazione delle misure più idonee alla prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio.



8. Individuazione delle aree di rischio

In ossequio alla normativa e sulla base della struttura organizzativa di Sanitaservice ASL FG S.r.l., si è proceduto ad una mappatura delle aree e delle attività della Società esposte a rischio di commissione dei fenomeni corruttivi.

Siffatta individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione è, invero, strumentale al fine di attivare prontamente specifici accorgimenti e assicurare dedicati livelli di trasparenza. La stessa originaria formulazione dell'art. 1, comma 9, lett. a) della Legge n. 190/2012 (richiamando il comma 16), in effetti, conteneva già una prima diretta individuazione delle aree/attività soggette a rischio di fenomeni corruttivi, relativamente ai seguenti procedimenti:

- a. autorizzazione o concessione;
- b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
- d. prove di valutazione obiettiva e selezione per l'assunzione del personale a tempo indeterminato, a tempo determinato e con contratti di collaborazione a progetto e progressioni di carriera.

Con l'“Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” (determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015) sono state individuate ulteriori aree di rischio che, insieme a quelle precedentemente definite costituiscono le cosiddette “aree generali”.

In particolare, si fa riferimento alle aree relative allo svolgimento delle seguenti attività:

- e. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- f. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- g. incarichi e nomine;
- h. affari legali e contenzioso.

Con il PNA 2019 (Allegato 1 – Tabella 3) sono state elencate le principali aree di rischio da considerarsi valide per tutti gli enti, ovvero:

- a. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- b. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- c. Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture);
- d. Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale);
- e. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- f. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- g. Incarichi e nomine;
- h. Affari legali e contenzioso.

Si evidenzia che le aree identificate alla lettera c) sono, per il vero, in gran parte disciplinate da specifiche normative di settore, anche di valenza nazionale e comunitaria, che prevedono già specifici oneri di trasparenza da attuarsi sia in corso di procedura sia al termine della stessa, così come le aree identificate alle altre lettere sono regolamentate da procedure e regolamenti adottati dalla Società.

Quale elemento di novità del presente PTPCT 2021-2023, si segnala che si è provveduto a ridefinire l'intera metodologia del sistema di gestione del rischio corruttivo tenendo conto delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 al PNA 2019, unico documento metodologico da seguire per la predisposizione dei Piani anticorruzione.

Nel precisare che il presente Piano potrà essere soggetto a future integrazioni e/o modifiche e nel ribadire che lo stesso è stato predisposto sulla base di quella che, allo stato è la struttura operativa della Società, si riporta in allegato la nuova analisi dei rischi (Allegato 1) ove sono indicati, nell'ambito delle aree individuate



nel PNA 2019, i singoli processi a rischio, gli uffici e/o i soggetti coinvolti, le motivazioni della valutazione del livello di rischio, il rischio astratto, le misure di attenuazione e il rischio residuo.

I processi individuati presentano livelli di rischio alto, medio, basso insiti in ognuno di essi al fine di graduare, corrispondentemente, le relative attività di prevenzione o correttive. Si precisa che nella tabella allegata sono indicati sia il “rischio astratto” ovvero il rischio che sussiste per il tipo di attività svolta dalla Società, a prescindere dal sistema di controllo interno o dalle attività che sono state messe in atto per ridurre la probabilità di accadimento e/o il relativo impatto, sia il “rischio residuo” ovvero il rischio che permane a valle dell’applicazione delle misure previste nel presente Piano e nel Modello 231.

8.1 Criteri per l’individuazione delle attività a più alto rischio di corruzione e per la loro gestione e controllo

L’applicazione del Piano consentirà di analizzare sistematicamente ed in maniera condivisa tutti i processi aziendali. Infatti, il PTPCT rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione sistematizza e descrive un “processo” - articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente - finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno.

In esso si delinea un programma di attività derivante da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, consiste nell’esaminare l’organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” al fenomeno corruttivo.

Ciò deve avvenire ricostruendo il sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alle aree sensibili nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

La Società intende predisporre la strategia anticorruzione tenendo conto dell’esito della consultazione e del relativo contributo fornito dai Responsabili delle aree operative in cui si articola l’organizzazione aziendale, al fine di individuare l’insieme dei processi a rischio di eventi corruttivi, le azioni preventive, i criteri di verifica e i tempi di conclusione degli stessi.

La gestione del rischio di corruzione è lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi ed è rappresentato dall’insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l’amministrazione con riferimento al rischio.

La pianificazione della gestione del rischio si attua attraverso le seguenti fasi principali:

- mappatura dei processi attuati dall’amministrazione;
- valutazione del rischio per ciascun processo;
- trattamento del rischio.

La mappatura dei processi consente l’individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio; essa consiste nell’individuazione del processo, delle sue fasi, della definizione della responsabilità per ciascuna fase con l’obiettivo di predisporre il catalogo dei processi della Società.

Per valutazione del rischio si intende il processo di:

- identificazione;
- analisi;
- ponderazione del rischio.

L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo, siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. I rischi vengono identificati mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell’amministrazione, il contesto esterno ed interno di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo (o la sua sottofase) si colloca.

8.2 Comportamenti da tenere nei rapporti con un’altra Pubblica Amministrazione e con i cittadini quando nell’espletamento delle proprie funzioni si è assimilabili a pubblici ufficiali

In via generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste



dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001, ovvero gli artt. 318, 319, 322 bis del codice penale. In particolare, coerentemente con i principi deontologici aziendali, è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza, per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione e Autorità di Vigilanza, italiane o straniere, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione o l'Autorità di Vigilanza in errore di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata;
- esibire documenti o dati falsi o alterati ovvero rendere informazioni non corrispondenti al vero;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- ricevere erogazioni in denaro per effettuare atti del proprio ufficio ovvero non compiere, omettere o ritardare lo stesso;
- abusare della posizione di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio per
- appropriarsi di denaro o di un'altra cosa altrui.

In particolare, è fatto obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti procedendo all'identificazione dei responsabili di riferimento per le attività svolte su tali aree a rischio;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni (es. fornitori, consulenti) devono essere redatti preventivamente per iscritto, con indicazione dell'oggetto dell'incarico, del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- sono vietate forme di pagamento in contanti, fatta eccezione per particolari casi adeguatamente giustificati.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al RPCT, oltre che ad altri soggetti previsti da leggi o regolamenti aziendali, presunte situazioni di irregolarità o di non conformità eventualmente riscontrate.

Da ultimo, è fatto obbligo di attenersi alle seguenti prescrizioni: in caso di presunta tentata concussione da parte di un pubblico funzionario (da intendersi quale abuso della qualità o potere da parte di un funzionario pubblico al fine di costringere o indurre taluno a dare o promettere, allo stesso o a un terzo, denaro o altre utilità non dovute per lo svolgimento dei relativi doveri d'ufficio), il soggetto interessato deve:

- a. non dare seguito alla richiesta;
- b. fornire tempestivamente informativa nei confronti del RPCT.

8.3 Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività sensibili rispetto ai reati di criminalità informatica (cybercrime)



Considerata l'importanza e pervasività dei sistemi informativi nelle attività aziendali, è ritenuto strategico prevenire situazioni di rischio riguardante la gestione informatica delle informazioni presenti nella Società, attraverso specifiche procedure, da seguire da parte di tutti i dipendenti e dell'eventuale personale esterno coinvolto nei processi aziendali, che si richiamino ai seguenti principi:

- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server e sulle banche dati aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;
- gli amministratori di sistema e gli addetti alla manutenzione sono muniti di credenziali di autenticazione;
- il personale dipendente e l'eventuale personale esterno sono muniti di univoche credenziali di autenticazione per l'accesso ai client;
- tutti i server e i laptop aziendali sono aggiornati periodicamente sulla base delle specifiche necessità;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (firewall e proxy);
- i dispositivi telematici di instradamento sono collocati in aree dedicate e protetti al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- tutti i server e i laptop aziendali sono protetti da programmi antivirus, aggiornati in modo automatico, contro il rischio di intrusione e l'azione di programmi di cui all'art. 615 quinquies del codice penale;
- il personale deve astenersi dal diffondere le informazioni ricevute dalla Società per l'uso dei mezzi informatici aziendali e l'accesso a dati, sistemi e applicazioni aziendali;
- il personale deve attuare i comportamenti richiesti dall'Azienda e necessari per proteggere il sistema informativo, al fine di evitare che terzi possano accedervi in caso di allontanamento dalla postazione di lavoro;
- il personale deve accedere al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica;
- il personale deve astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali;
- il personale deve astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informativo aziendale o altrui;
- il personale deve conservare i codici identificativi assegnati, astenendosi dal comunicarli a terzi;
- il personale non può installare programmi senza aver preventivamente informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dall'Azienda nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.

SEZIONE I - Trattamento del rischio e misure di prevenzione della corruzione

La prevenzione si realizza mediante un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna Società; dunque, il presente PTPCT recepisce dinamicamente le direttive nazionali per l'elaborazione della propria strategia di prevenzione che consiste prioritariamente, nella presente fase, nell'applicazione di tutte le misure di prevenzione disciplinate direttamente dalla Legge. Gli ambiti di seguito illustrati costituiscono azioni e misure generali finalizzati alla prevenzione della corruzione. La Società pone in essere le azioni e introduce ed implementa le misure che si configurano come obbligatorie, in quanto disciplinate direttamente dalla legge, nonché sviluppa misure ulteriori di prevenzione anche in riferimento al proprio particolare contesto di riferimento. Gli strumenti già previsti o già in uso presso la Società per finalità di prevenzione dell'illegalità, come le ispezioni, tutti i controlli di varia natura, l'esercizio della vigilanza, vengono valorizzati, coordinati e sistematizzati rispetto alle nuove misure previste dalla legge e dal PNA.

9. Adempimenti di Trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013



A norma di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33/2013, il presente Piano individua le misure di trasparenza applicabili a Sanitaservice ASL FG S.r.l., e specifica tempistiche e competenze.

Come anticipato, in quanto Società in controllo pubblico, Sanitaservice ASL FG S.r.l. è soggetta alle regole sulla trasparenza di cui alla Legge n. 190/2012 e al D. Lgs. n. 33/2013. In particolare, la Società è tenuta:

- a) alla pubblicazione dei dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, sebbene limitatamente alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte;
- b) alla realizzazione della sezione “Società Trasparente” nel proprio sito internet;
- c) alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- d) all’organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini, con particolare riguardo ai dati non pubblicati sul sito (c.d. accesso civico).

Il suddetto Piano è diretto alla gestione delle seguenti attività, alla cui realizzazione concorrono, oltre al RPCT, tutti gli uffici di Sanitaservice ASL FG S.r.l. e i relativi responsabili:

- a) iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità;
- b) definizione di misure, modi e iniziative volte all’attuazione degli obblighi di pubblicazione;
- c) definizione di misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all’art. 43, comma 3, D. Lgs. 33/2013;
- d) definizione di specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza.

La responsabilità degli adempimenti in materia di trasparenza è affidata al RPCT nominato dall’Amministratore Unico.

In tale qualità, il RPCT adotta altresì misure di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza con cadenza periodica, oltre che “ad evento”, attraverso dei controlli interni e dei test a campione. L’obiettivo delle attività è quello di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione del sito internet denominata “Società Trasparente”.

La Società, per il tramite del RPCT e dei suoi eventuali referenti, pubblica i dati secondo i contenuti e le scadenze previsti dalla Legge e tenendo conto delle indicazioni di carattere operativo di cui alle delibere ANAC (tra cui la n. 1134 del 8 novembre 2017). Laddove non sia presente una scadenza specifica, si attiene al principio di tempestività, ossia agisce in tempo utile a consentire ai portatori di interesse di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla Legge. Rimangono ferme le competenze dei responsabili delle singole aree aziendali con riferimento agli adempimenti di pubblicazione previsti dalle normative vigenti, quali la comunicazione, il controllo e l’aggiornamento sui dati relativi alla propria area nonché la segnalazione al RPCT delle eventuali inesattezze o carenze. Ciascuno di questi dovrà, dunque, trasmettere al Responsabile le informazioni di sua competenza utili e necessarie al corretto adempimento dei predetti compiti, nonché periodicamente verificare la correttezza delle stesse.

10. Inconferibilità di incarichi dirigenziali

Il D. Lgs. n. 39/2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato in un’ottica di prevenzione delle situazioni potenzialmente a rischio:

- delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza;
- delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;
- delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica Società.

La Legge ha valutato ex ante e in via generale che:



- lo svolgimento di certe attività/funzioni può agevolare la precostituzione di situazioni favorevoli per essere successivamente destinatari di incarichi dirigenziali e assimilati e, quindi, può comportare il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita;
- il contemporaneo svolgimento di alcune attività, di regola, inquina l'azione imparziale della pubblica Società costituendo un humus favorevole ad illeciti scambi di favori;
- in caso di condanna penale, anche se ancora non definitiva, si consiglia in via precauzionale di evitare l'affidamento di incarichi dirigenziali che comportano responsabilità su aree a rischio di corruzione. In particolare, i Capi III e IV del decreto regolano le ipotesi di inconfiribilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:
- incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 39/2013. A carico dei componenti di organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono applicate le specifiche sanzioni previste dall'art. 18 del D. Lgs. n. 39/2013. La situazione di inconfiribilità non può essere sanata. Per il caso in cui le cause di inconfiribilità, sebbene esistenti ab origine, non siano note all'Società e si appalesino nel corso del rapporto, il RPCT è tenuto ad effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico. La Società verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti o soggetti esterni a cui intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D. Lgs. n. 39/2013. Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti Capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, gli estremi di tale dichiarazione sono pubblicati nel sito internet istituzionale, nell'apposita sezione dell'area "Società Trasparente". Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, la Società si astiene dal conferire l'incarico e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto. In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'art. 17 D. Lgs. n. 39/2013, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

A tal fine, la Società assicura che:

- nei bandi di attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità all'atto del conferimento dell'incarico.

11. Incompatibilità specifiche per incarichi dirigenziali

Ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013, per "incompatibilità" si intende *"l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in altri enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica Società che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico"*. Le situazioni di incompatibilità sono previste nei Capi V e VI del D. Lgs. n. 39/2013. A differenza che nel caso di inconfiribilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la Legge ha considerato incompatibili tra di loro. Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il RPCT effettua una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la Legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art. 19 D. Lgs. n. 39/2013). La Società verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del D. Lgs.



n. 39/2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi, alla luce di quanto disposto dalla delibera ANAC 149/2014.

Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il RPCT contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D. Lgs. n. 39/2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti. A tale fine, la Società garantisce che: nei bandi di attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le cause di incompatibilità; i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto (con cadenza annuale, fissata nel mese febbraio di ogni anno). La dichiarazione deve altresì essere resa dal dipendente tempestivamente all'insorgere della causa di incompatibilità, al fine di consentire l'adozione delle conseguenti iniziative da parte della Società. L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, gli estremi di tale dichiarazione sono pubblicati nel sito internet istituzionale, nell'apposita sezione dell'area "Società Trasparente".

12. Codice etico e di comportamento

La Società, al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, ha adottato il proprio Codice etico, contenuto all'interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. La Società ha provveduto ad adeguarlo in riferimento a quanto previsto dal D.P.R. 62/2013, ciò anche sulla base di quanto indicato nella Delibera n. 75/2013 del Presidente dell'ANAC contenente le Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (cfr. paragrafo Ambito soggettivo di applicazione).

Il nuovo Codice etico e di comportamento è stato adottato con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 58 del 04.05.2018. Esso è stato diffuso tra tutti i dipendenti e gli organi sociali.

13. Whistleblowing - tutela del dipendente che segnala illeciti

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la Legge 30 novembre 2017, n. 179 (G.U. n. 291 del 14-12-2017), recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Tale norma è volta a tutelare il dipendente che segnala illeciti nell'interesse dell'integrità della pubblica Società. L'ANAC è chiamata (art. 1, comma 5) ad adottare apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni, prevedendo l'utilizzo di modalità anche informatiche, promuovendo il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione.

In data 15 gennaio 2019, in ottemperanza a quanto previsto nelle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" di cui alla Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ANAC ha provveduto a pubblicare (in modalità open source) il software che consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito da parte di dipendenti/utenti interni di una Società. Il software in questione è disponibile, unitamente alla documentazione, sulla piattaforma github alla url <https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing> sotto licenza EUPL 1.2.

La piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per il Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità. Quest'ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all'utilizzo di un codice identificativo



univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l’accesso all’identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il cd. “custode dell’identità”).

Il sistema dell’ANAC per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato al whistleblower, inteso come dipendente pubblico che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179.

A tal proposito si ricorda che, ai fini della disciplina del whistleblowing, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

La disciplina del whistleblowing si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Ente pubblica.

Il dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica Società, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nella Società nella quale le stesse sono state poste in essere. L’ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il PNA 2019 con riferimento al whistleblowing rinvia per l’approfondimento della disciplina alle Linee Guida ANAC di prossima adozione.

13.1 Ambito soggettivo whistleblowing

Ai fini della disciplina della gestione delle segnalazioni, per “dipendente pubblico” si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2 del D. Lgs. 165/2001, ivi compreso il dipendente di cui all’art. 3, il dipendente di un ente pubblico economico, il dipendente di un ente privato sottoposto a controllo pubblico, nonché i lavoratori e collaboratori che, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Pubblica Amministrazione.

13.2 Ambito oggettivo whistleblowing

L’oggetto della segnalazione può riguardare i delitti contro la P.A., richiamati al titolo II, capo I del Codice Penale, ma anche tutte quelle situazioni in cui nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché fatti in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell’Ente (c.d. mala administration) a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell’ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo causale.

Non sono prese in considerazione, ai fini della normativa in argomento, le segnalazioni riguardanti situazioni di carattere personale aventi a oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi o relative all’esecuzione della propria prestazione lavorativa.



13.3 Destinatari della segnalazione

La segnalazione potrà essere trasmessa alternativamente a:

- RPCT di Sanitaservice ASL FG S.r.l.;
- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, sporgendo denuncia.

13.4 Modalità di segnalazione

Le segnalazioni devono essere circostanziate, avere ad oggetto fatti conosciuti e riscontrati direttamente dal segnalante e se, possibile, individuare con certezza l'autore della condotta illecita. Non sono, invece, meritevoli di tutela, le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Le segnalazioni indirizzate al RPCT possono essere inoltrate mediante le seguenti modalità:

- Mediante invio di posta ordinaria, con busta chiusa, e contrassegnata come "RISERVATA", indirizzata a: "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) di Sanitaservice ASL FG S.r.l. – Via Michele Protano, snc – 71121 Foggia.
- Mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica: trasparenza@sanitaserviceasfg.it

Nel corso del 2021, la Società provvederà ad implementare il sito aziendale col software messo a disposizione da ANAC in data 15 gennaio 2019 (in modalità open source) per consentire la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di illecito da parte di dipendenti al RPCT.

Le segnalazioni indirizzate ad ANAC possono essere inoltrate mediante la seguente modalità: Registrando la segnalazione sul portale ANAC, si otterrà un codice identificativo univoco, "key code", che dovrà essere utilizzato per "dialogare" con ANAC in modo spersonalizzato e per essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

È possibile accedere all'applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

A maggior tutela dell'identità del segnalante, l'applicazione è resa disponibile anche tramite rete TOR al seguente indirizzo: <http://bsxsptv76s6cjht7.onion/>

Per accedere tramite rete TOR è necessario dotarsi di un apposito browser disponibile al seguente link <https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en>

La rete TOR garantisce, oltre alla tutela del contenuto della trasmissione, anche l'anonimato delle transazioni tra il segnalante e l'applicazione, rendendo impossibile per il destinatario e per tutti gli intermediari nella trasmissione avere traccia dell'indirizzo internet del mittente (per approfondimenti <https://www.torproject.org/>).

L'ANAC, qualora ritenga la segnalazione fondata nei termini chiariti dalla determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)", in un'ottica di prevenzione della corruzione, può avviare un'interlocuzione con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Società oggetto di segnalazione o disporre l'invio della segnalazione alle istituzioni competenti, quali ad esempio l'Ispettorato per la Funzione Pubblica, la Corte dei conti, l'Autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza.

Tuttavia, è opportuno specificare che l'ANAC in base alla normativa attualmente vigente:

- NON tutela diritti e interessi individuali;
- NON svolge attività di accertamento/soluzione di vicende soggettive e personali del segnalante, né può incidere, se non in via indiretta e mediata, sulle medesime;
- NON può sostituirsi alle istituzioni competenti per materia;
- NON fornisce rappresentanza legale o consulenza al segnalante;
- NON si occupa delle segnalazioni provenienti da enti privati.

Grazie all'utilizzo di un protocollo di crittografia che garantisce il trasferimento di dati riservati, il codice identificativo univoco ottenuto a seguito della segnalazione registrata sul portale ANAC consente al segnalante di "dialogare" con ANAC in modo anonimo e spersonalizzato.



Grazie all'utilizzo di questo protocollo, a partire dall'entrata in funzione del predetto portale, il livello di riservatezza è dunque aumentato rispetto alle pregresse modalità di trattamento della segnalazione. Per tale motivo si consiglia a coloro che hanno introdotto la propria segnalazione dopo la data di entrata in vigore della Legge n. 179/2017 tramite altri canali (telefono, posta ordinaria, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale), di utilizzare esclusivamente la piattaforma informatica. D'altronde, l'utilizzo della piattaforma informatica garantisce anche una maggiore celerità di trattazione della segnalazione stessa, a garanzia di una più efficace tutela del whistleblower.

13.5 Verifica delle segnalazioni da parte del RPCT

Entro 30 giorni dalla ricezione della segnalazione, il RPCT della Società ne verificherà la fondatezza, compiendo ogni attività ritenuta opportuna (audizione del segnalante, sopralluoghi, analisi documentale, ricerche, interviste).

Qualora la segnalazione risulti infondata o non sufficientemente circostanziata o non pertinente, il RPCT procederà all'archiviazione, informandone previamente l'Amministratore Unico, mantenendo riservate le generalità del segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione risulti fondata, il RPCT provvederà ad informare l'Amministratore Unico.

Qualora in relazione alla natura della violazione sussistano le condizioni di Legge, l'Amministratore Unico presenterà denuncia all'Autorità giudiziaria competente, informandone il RPCT.

Il RPCT riferirà al segnalante, in maniera tempestiva, l'esito della segnalazione in seguito al ricevimento delle relative comunicazioni da parte del l'Amministratore Unico.

13.6 Tutela del segnalante

L'identità del segnalante è tutelata in tutte le fasi della procedura descritta nei paragrafi che precedono. Pertanto, la stessa non potrà essere rivelata senza il consenso espresso del segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 c.p.p.

Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare, previa acquisizione del consenso espresso del segnalante, consenso che deve essere reso o acquisito in forma scritta.

14. Patti di integrità

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi

di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. I patti di integrità formano parte integrante della documentazione di gara per tutte le procedure per l'acquisto di beni e servizi.



15. Rotazione del personale

Pur riconoscendo l'importanza di questa misura nel contrasto della corruzione in aree particolarmente esposte al rischio, tuttavia, considerate le ridotte dimensioni della Società, la rotazione del personale è misura di difficilissima attuazione pratica che causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa, tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi erogati da Sanitaservice ASL FG S.r.l. Nei casi in cui, nonostante le descritte difficoltà, si ritenga di procedere all'applicazione dell'istituto della rotazione del personale, si provvederà a dare adeguata informazione alle organizzazioni sindacali.

Alla luce di quanto sopra, assume notevole rilevanza il principio della segregazione delle funzioni / distinzione delle competenze.

La Società si impegna ad operare nel rispetto di procedure che individuino distintamente le seguenti: a) istruttoria; b) decisione; c) attuazione; d) verifica.

Si dovrà operare, in linea di principio, a collocare le diverse fasi da a) a d) sopra in capo ad organi / soggetti diversi (anche in relazione alla rilevanza della singola decisione), ed in questo senso sono informate le procedure aziendali.

Il RPCT verifica il rispetto del principio di cui sopra nell'ambito della propria attività, ed in particolare, nell'ambito delle proprie verifiche.

Opera in ogni caso la rotazione straordinaria quale misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi: in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, al dipendente deve essere assegnata in prima battuta una mansione diversa da quella sino a quel momento ricoperta.

16. Divieti *post-employment* (*pantouflage*)

L'art. 1, co. 42, lett. l), della L. 190/2012 ha inserito all'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Società svolta attraverso i medesimi poteri. Si tratta di una disposizione di carattere generale, a differenza di norme speciali, che il legislatore ha introdotto per alcune amministrazioni in ragione di compiti peculiari che le connotano (ad esempio, per le Agenzie fiscali v. D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 63 e D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 49; per le Autorità di vigilanza nel settore bancario e assicurativo, Banca d'Italia, Consob e IVASS, v. Legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 29-bis).

La norma prevede, inoltre, in caso di violazione del divieto, specifiche conseguenze sanzionatorie che svolgono effetto nei confronti sia dell'atto sia dei soggetti. I contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica Società per i successivi tre anni e hanno l'obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti.

La disposizione è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, che facendo leva sulla propria posizione all'interno della Società potrebbe precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Allo stesso tempo, il divieto è volto a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'azienda opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

La Società, quale misura idonea a garantire l'attuazione della disposizione sul *pantouflage*, si impegnerà ad inserire nei bandi di gara e negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici l'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito



incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall’Autorità ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 50/2016. Inoltre, la Società provvederà altresì ad inserire apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*. La Società quali misure da attuare provvederà a:

- integrare i contratti del personale già in essere con apposite clausole che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;
- prevedere una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall’incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

17. La formazione in tema anticorruzione

La formazione costituisce uno strumento imprescindibile per un’efficace implementazione del presente Piano, per consentire la diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società sui temi anticorruzione.

La Società, attraverso il Piano di Formazione Aziendale, prevede corsi di formazione sulle normative per la prevenzione della corruzione e la trasparenza rivolta ai dipendenti maggiormente esposti.

Nel corso del 2021, verranno erogati corsi di formazione anche di breve durata, a favore del personale operativo della Società, che individui, servizio per servizio, le buone prassi ed i comportamenti da tenere ai fini di prevenire e non commettere atti di cattiva gestione, se non quando corruttivi.

SEZIONE II – Trasparenza

18. Introduzione

La L. 190/2012 ha individuato nel principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione: la trasparenza è quindi strumento volto alla promozione dell’integrità e allo sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi.

Il D. Lgs. 33/2013, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, ha definito la trasparenza come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, finalizzata alla realizzazione di un’ Società aperta ed al servizio del cittadino. Il decreto, sistematizzando i principali obblighi di pubblicazione vigenti e introducendone di nuovi, costituisce un importante passo avanti nel processo di realizzazione di una Società aperta e al servizio del cittadino. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull’operato delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Come richiesto dal D. Lgs. n. 33/2013, la Società ha provveduto alla creazione di una nuova sezione all’interno del sito internet della Società, denominata “Società Trasparente”.

Il D. L. 90/2014, convertito con L. n. 114/2014, ha modificato l’ambito soggettivo di applicazione degli obblighi previsti dal D. Lgs n. 33/2013, includendovi le Società partecipate dalla PA.

Allo stesso modo, le Società in controllo pubblico pubblicano i dati, i documenti e le informazioni relative alla loro organizzazione ed alle attività esercitate. Difatti, il D. Lgs. n. 175/2016, oltre a prevedere all’art. 24, in via generale, che le Società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del D. Lgs. n. 33/2013, introduce all’art. 19 specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, estende l’applicazione di specifiche sanzioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013.

I nuovi obblighi introdotti riguardano:

- (i) i provvedimenti in cui le Società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale;
- (ii) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro



controllo, gli obblighi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale;

- (iii) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

Il D. Lgs. n. 97/2016 ha, inoltre, introdotto nel corpo del D. Lgs. n. 33/2013 l'art. 15-bis "Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle Società controllate", disponendo che le società controllate sono tenute a pubblicare entro 30 giorni dal conferimento degli incarichi di collaborazione, consulenza o di incarichi professionali e per i due anni successivi alla loro cessazione: gli estremi dell'atto di conferimento incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; il curriculum vitae del soggetto beneficiario dell'incarico; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero dei partecipanti alla procedura.

In questa prospettiva, la Società ha dotato il PTPCT della presente sezione "Trasparenza". La sezione intende illustrare ai portatori di interesse e alla comunità di riferimento strategie e attività che la Società si propone di realizzare per:

- garantire un adeguato livello di trasparenza dell'organizzazione e della propria azione, quale nuova nozione di "accessibilità totale" delle informazioni salienti concernenti l'organizzazione;
- implementare, conseguentemente, l'apposita sezione del sito istituzionale, denominata "*Società Trasparente*", nella quale sono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- diffondere e contribuire a migliorare e sviluppare la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

In questo senso, l'impegno alla trasparenza è un elemento di governance in senso stretto, in quanto teso a regolare i rapporti nei confronti dei soggetti interessati alla gestione della Società. In conformità a quanto disposto dalla Legge e dalle citate Delibere ANAC, la presente sezione:

- è coerente con l'art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013 che ne individua i principali contenuti;
- specifica le modalità, i tempi di attuazione e gli strumenti di verifica delle iniziative intraprese ai fini indicati;
- è parte integrante del PTPCT.

19. Gli elementi caratterizzanti della normativa

Con il D. Lgs. n. 33/2013, il legislatore ha introdotto un nuovo concetto di trasparenza, inteso non come mero adempimento burocratico o formale, ma come un sistema di accessibilità on-line ai dati relativi alle principali attività istituzionali dell'Società.

In questa chiave di lettura, la trasparenza è strumento per:

- assicurare ai cittadini e agli stakeholder la conoscenza dei servizi resi dalla società, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi;
- promuovere l'integrità nella società.

Inoltre, è prevista la standardizzazione delle modalità di pubblicazione delle informazioni, secondo una strutturazione in tipologie di informazioni definita nell'Allegato 1 alla Delibera 50/2013 dell'ANAC (da aggiornare in base all'AIL.1 della Delibera 1134/2017), in modo da rendere facilmente comparabili i siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

I dati pubblicati devono rispondere a criteri di:

- a) *integrità, veridicità, completezza, omogeneità ed esaustività delle informazioni pubblicate;*
- b) *costante aggiornamento;*
- c) *tempestività:* i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione sono immessi nella sezione "Società



- Trasparente” e sono aggiornati con tempestività;
- d) *chiarezza e semplicità espositiva*, al fine di consentire al cittadino/utente una facile comprensione dei contenuti e delle informazioni pubblicate, usando un linguaggio semplice e senza impiego di termini in lingua straniera se non nei casi indispensabili e l’utilizzo di rappresentazioni grafiche utili a rendere più agevole e immediata lettura dei dati pubblicati;
 - e) *facile accessibilità*: i documenti, le informazioni e i contenuti pubblicati devono essere rinvenibili mediante pochi adempimenti burocratici e/o passaggi da una pagina all’altra del sito web;
 - f) *formato aperto e riutilizzabilità dei documenti*: le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in formato aperto (possibilità di essere gestito da software proprietario, open source o software libero, lasciando quindi all’utente la possibilità di utilizzare la piattaforma che preferisce) e sono riutilizzabili senza ulteriori restrizioni diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettare l’integrità;
 - g) *rispetto dei principi della privacy*, con riferimento alle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” pubblicate dal Garante con deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014.

Ulteriore novità è l’introduzione dell’istituto dell’“accesso civico”, inteso come diritto, da parte di qualunque cittadino, di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria senza limitazione alcuna quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’accesso civico è, quindi, strumento di partecipazione del cittadino/utente, ma è funzionale anche al miglioramento della qualità dei servizi erogati.

Viene inoltre introdotta la figura di un Responsabile della Trasparenza, che qui coincide con il Responsabile per la prevenzione della corruzione. L’art. 43, comma 1, del Decreto Legislativo attribuisce al RPCT:

- svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- assicurare la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all’Amministratore Unico, al Sindaco/Revisore Unico, all’ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico;

Pertanto, il RPCT è “*il referente non solo del procedimento di formazione, adozione e attuazione del programma, ma dell’intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità*” (cfr. delibera CIVIT n. 105/2010).

La mancata predisposizione della sezione “Trasparenza” all’interno del PTPCT e l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione sono valutati ai fini della responsabilità dirigenziale e possono dar luogo a responsabilità per danno all’immagine dell’Ente (art. 46 D. Lgs. n. 33/2013). Tali responsabilità, però, non ricadono unicamente sul RPCT, infatti, ai sensi dell’art. 46, comma 2, del decreto sopra citato, questi non risponde dell’inadempimento degli obblighi di pubblicazione o della mancata predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità se prova che ciò è dipeso da causa non imputabile alla sua persona. Si segnala, come da ultimo richiesto dal PNA 2019 (pag.104) che il Responsabile (RASA) della Società presso l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), è la dott.ssa Annamaria Corvino.

Sul più generale tema della diffusione della cultura della trasparenza, saranno attivate altre specifiche e mirate iniziative che, nell’arco del triennio 2021-2023, porteranno alla realizzazione di:

- a) monitoraggio della sezione “Società Trasparente” presente sul sito internet della Società affinché contenga tutte le informazioni richieste dalle norme nonché quanto previsto dall’ANAC in via definitiva nella delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017 ed in particolare nell’Allegato 1;
- b) attività di formazione e informazione all’interno dell’ente sul tema della trasparenza;
- c) realizzazione di ogni altra forma utile alla condivisione delle iniziative e delle buone pratiche in tema di trasparenza.

20. Flussi informativi



Al RPCT, per quanto di sua competenza, si estendono gli stessi ed autonomi poteri di iniziativa e controllo previsti nel Modello 231 per l'OdV. Il RPCT potrà partecipare alle sedute dell'Organismo e svolgere i controlli e le attività di sua competenza di concerto con detto organo di controllo, ferme restando le sue esclusive responsabilità discendenti dalla Legge n. 190/2012. Pertanto, gli obblighi di informazione che saranno previsti verso l'Organismo di Vigilanza si estenderanno a favore del RPCT.

L'OdV e il RPCT devono tra loro coordinarsi, trasmettendosi reciprocamente i verbali delle attività svolte e favorendo ogni momento d'incontro utile allo scambio di documenti ed informazioni acquisite. A tal fine, l'RPCT riceve regolarmente flussi informativi nell'ambito del sistema di controllo interno integrato di cui al Modello 231.

20.1 Individuazione dei Responsabili della trasmissione e dell'aggiornamento dei dati

Alla corretta attuazione della trasparenza, come già indicato nella delibera C.I.V.I.T. (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e L'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, oggi ANAC) n. 2/2012, e ribadito dalla delibera ANAC n. 840 del 02.10.2018, concorrono, oltre al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tutte le strutture aziendali e i relativi Responsabili.

I Responsabili di Ufficio/Area sono, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, soggetti responsabili oltre che dell'elaborazione anche dell'aggiornamento e trasmissione delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione sul sito della Società.

I dati oggetto di pubblicazione vengono trasmessi all'Ufficio competente che provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale; il RPCT svolge funzione di controllo e monitoraggio in merito agli assolvimenti degli obblighi. Nella tabella riportata come Allegato 2 vengono individuate, per ciascun livello previsto dalla sezione "Società Trasparente", le strutture aziendali i cui Responsabili sono tenuti all'elaborazione/aggiornamento e alla trasmissione dei relativi dati, affinché l'Ufficio competente possa provvedere alla loro pubblicazione sul sito. Come precisato dall'ANAC nelle "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016" adottate con delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, la pubblicazione dei dati nell'area Società Trasparente deve avvenire tenendo conto delle seguenti indicazioni operative:

- esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione: l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Società Trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;
- indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione: si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Società Trasparente", la data di aggiornamento.

22. Accesso civico

La definizione di "trasparenza" è fornita dall'art. 11 del D. Lgs. 150/2009, come *"accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di favorirne forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità"* costituisce ora *"livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili"* ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Con Determinazione dell'Amministratore Unico n. 91 del 13.05.2020 è stato adottato il "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso a informazioni, dati e documenti" della Società. Pubblicato sul sito aziendale nell'apposita sezione della "Società Trasparente". Detto Regolamento disciplina le modalità e le procedure di accesso a informazioni, dati e documenti della Società.



L'istituto dell'accesso civico si attiva con istanza da indirizzare al RPCT, quando dati, informazioni ed atti, oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione "Società Trasparente" non risultano pubblicati. Ne deriva il diritto del cittadino di vedere pubblicato tutto ciò che in base al D. Lgs. n. 33/2013 deve essere oggetto di pubblicazione.

Inoltre, l'art. 6 D. Lgs. n. 97/2016 ha modificato l'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013 introducendo peraltro l'art. 5-bis. Conseguentemente sono previste due tipologie di accesso civico:

- la prima, disciplinata dall'art. 5, che stabilisce *"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati, comporta il diritto di chiunque a richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione"*;
- la seconda, disciplinata dal comma 2, dell'art. 5 (nuova introduzione), che recita *"Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5-bis"*.

Detti limiti, in base al quale l'accesso può essere, seppur motivatamente, rifiutato, sono finalizzati ad evitare un pregiudizio ad un interesse pubblico come anche un pregiudizio ad interessi privati.